



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/PS

Riferimento: prot. 16335 del 1.7.2020

Al Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

e, p.c.

Al Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il
personale
diptrasporti@pec.mit.gov.it

OGGETTO: mancata approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno 2019. Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Con la nota in riferimento la S.V. ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente Direzione generale in merito all'applicazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84, relativamente alla revoca del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e allo scioglimento del Comitato di gestione, a seguito della non approvazione del bilancio consuntivo nei termini previsti dalla normativa vigente che nel caso specifico è il 30 giugno 2020 a seguito del differimento disposto a causa dell'emergenza epidemiologica.

Al riguardo si comunica quanto segue.

In primo luogo, va esaminato l'articolo 7, comma 3 della legge n.84/1994. Esso prevede i casi di revoca del mandato del Presidente di una Autorità di Sistema portuale e lo scioglimento del comitato di gestione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in tre casi: a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) il conto consuntivo evidenzia un disavanzo; c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente, che è il caso che ci interessa.

Tale ultima previsione va però letta non solo da un punto di vista letterale, ma cogliendo il significato di quanto contenuto, che va ritrovato nella genesi della norma stessa determinata



dal ripetersi, nel passato antecedente la riforma introdotta con il d.lgs. 4 agosto 2016, n.169, che ha trasformato le Autorità portuali in Autorità di Sistema portuale, dell'approvazione dei bilanci oltre i termini di legge come prassi usuale degli enti portuali in parola, che non presentavano cioè i documenti contabili ai propri competenti organi per l'approvazione secondo i termini stabiliti.

Inoltre, va valutato come si è giunti alla mancata approvazione del rendiconto e verificato se il documento contabile sia stato elaborato correttamente ovvero presenti criticità tali che hanno portato il Comitato di gestione alla non approvazione.

Il provvedimento di revoca è del resto un provvedimento c.d. di secondo grado con il quale viene cancellato un provvedimento da parte dell'amministrazione che l'ha emanato, al fine della tutela dell'interesse pubblico sopravvenuto o per mutamento della situazione di fatto. Nel caso di specie la revoca è finalizzata a sanzionare, con la rimozione, il mancato adempimento dei propri obblighi istituzionali del Presidente, con il conseguente scioglimento del Comitato di gestione, che non permette all'ente, con il proprio agire, il raggiungimento di quell'interesse pubblico a cui è preposto.

Ebbene esaminando la documentazione trasmessa dall'Autorità di Sistema portuale è stato possibile accertare che i risultati economico-finanziari riportati nel rendiconto consuntivo sono positivi, presentando un avanzo di parte corrente di € 26.200.084; un avanzo di amministrazione di € 11.472.470, di cui libero € 5.733.315; un utile di esercizio di € 10.502.315 e un saldo di cassa finale al 31.12.2019 di € 64.755.204 e "fotografano" quanto il Comitato di gestione ha approvato nel corso d'anno in sede di bilancio di previsione e con riferimento alle variazioni intervenute al bilancio di previsione (documenti contabili approvati dallo scrivente Ministero, previa acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze); che sul citato rendiconto consuntivo è stato acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Partenariato in data 17.06.2020 e del Collegio dei Revisori in data 15.06.2020, che ne ha certificato la regolarità economica, finanziaria ed amministrativa.

Di conseguenza, non potendosi affermare che il bilancio consuntivo dell'Autorità di Sistema portuale presenti delle criticità, occorre verificare le ragioni della mancata approvazione dello stesso da parte del Comitato di gestione.

Dall'esame delle dichiarazioni di voto contrario dei rappresentanti della Regione Veneto e del Sindaco di Venezia in seno al Comitato di gestione si rileva che le ragioni attengono alla richiesta di cancellazione del residuo passivo di € 7.000.000 – già formulata nella seduta del Comitato di gestione del 25 luglio 2019 - relativo al riequilibrio del PPP di Venice.Ro.Port.Mos Scpa, concessionaria dell'ente in virtù dell'atto di concessione rep. 1446 del 29.10.2010, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di revisione del piano economico finanziario, tra la medesima AdSP e la Venice Ro.Port.Mos Scpa, in data 27 luglio 2018, trasfuso nell'Atto aggiuntivo alla concessione n.2 del 20 gennaio 2020.

Si tratterebbe, da quello che risulta, di somme appostate in bilancio nel 2018, ormai consolidato a seguito dell'approvazione, sia pur a maggioranza (con l'astensione del componente rappresentante della Città metropolitana di Venezia) del rendiconto contabile da parte del Comitato di gestione con delibera n.3 del 29 aprile 2019 e non ancora utilizzate dall'Ente e perciò divenute residuo passivo.

E perché i residui passivi possano essere cancellati dal bilancio di un ente è necessario che non ci siano più i presupposti giuridici al loro mantenimento (esistenza di una obbligazione giuridica che determini la corresponsione delle somme appostate come residui passivi nel bilancio), ma nel caso di specie sussiste un atto, l'accordo di revisione del PEF trasfuso nell'Atto aggiuntivo alla concessione stipulato il 20 gennaio 2020. L'eventuale cancellazione, infatti,

produrrebbe l'immediato formarsi di un debito fuori bilancio proprio in ragione dell'esistenza di una obbligazione giuridicamente vincolante per l'ente rappresentata dall'atto aggiuntivo stipulato.

Da ultimo, corre l'obbligo di rappresentare che la scrivente Direzione generale ha convocato il Presidente per comprendere le ragioni della vicenda ed ha richiesto all'Ente di produrre tutta la documentazione relativa sia al bilancio consuntivo sia agli atti che hanno portato al riequilibrio del PPP di Venice.Ro.Port.Mos Scpa e alla firma dell'atto aggiuntivo nel 2020.

Sul punto, data la copiosità di quanto trasmesso dall'Autorità di Sistema portuale, si riserva di esprimere il proprio avviso, pur evidenziando l'unanime espressione di pareri positivi da parte di DIPE, Avvocatura Distrettuale di Venezia e professionisti interpellati dall'Ente sulla necessità di procedere in tal senso, al fine di scongiurare un maggiore danno economico per lo stesso che nasceva dallo squilibrio, in termini di gestione del rischio, presente nell'atto convenzionale del 2010 in favore del concessionario e a discapito dell'ente portuale.

Ciò premesso, si resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta
(firmato digitalmente)



MAURO COLETTA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
08.07.2020
11:58:55 UTC

